



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO E WELFARE  
SETTORE 02 - WELFARE: IMMIGRAZIONE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE  
SOCIALE, CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE, CONTRASTO ALLA POVERTA',  
FAMIGLIA E SERVIZI EDUCATIVI, TERZO SETTORE, VOLONTARIATO E SERVIZIO  
CIVILE. IMPLEMENTAZIONE MISURE FSE PROGRAMMAZIONE 21/27 OBIETTIVO  
SPECIFICO INCLUSIONE.**

---

*Assunto il 16/03/2023*

*Numero Registro Dipartimento 1043*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 3819 DEL 17/03/2023**

**Oggetto:** Provvedimento di migrazione dell'Ente UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS SEZIONE TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA (CF 96007500794) dalla sezione “ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE” alla sezione “ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE” del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 22 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito “Codice del Terzo Settore”;

**VISTO** il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, adottato ai sensi dell’articolo 53 del Codice del Terzo Settore;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 della Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale, in attuazione dell’articolo 30 del sopra citato D.M. n. 106/2020 a far data dal 23 novembre 2021 è stato reso operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);

**PREMESSO CHE** con Decreto Dirigenziale n.9941 del 29/08/2022 l’Ente **UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS APS SEZIONE TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA** (CF **96007500794**) con sede in VIA SAN GIOVANNI BOSCO 13 - 89900 VIBO VALENTIA (VV) è stato iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione “Associazioni di Promozione Sociale”, ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 31 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020”;

**VISTA** la nota del 21 ottobre 2022 prot. n.0015314 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “*Rinuncia qualifica di rete associativa ex art. 41, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. Conclusione procedimento. Riconcontro sulle proposte di modifica dello statuto tramesse il 12 settembre 2022*”;

**VISTA** la mail della DG del Terzo Settore Div. 2 inviata in data 28 novembre 2022, in atti, indirizzata a tutte le Regioni, ed avente ad Oggetto “*Unione Italiana Ciechi e ipovedenti - ulteriori aggiornamenti.*” con la quale si notiziano gli Uffici Regionali del RUNTS dell’incontro avvenuto in sede ministeriale tra il Presidente dell’UICI, il Segretario Generale dell’Ente e il Direttore Generale del Terzo Settore e della RSI - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – orientato alla risoluzione delle criticità riscontrate, vale a dire: la scelta dell’Ente di restringere l’accesso solo ai soci effettivi (non vedenti) e ai soci tutori (in qualità di rappresentanti dei soci non vedenti minori o interdetti), ... non soddisfa la previsione di cui all’articolo 35 comma 2 del CTS secondo cui “*non sono APS... le associazioni comunque denominate che dispongono discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati*”, e conseguentemente la valutazione da parte degli Uffici Regionali del RUNTS di procedere a fronte del nuovo statuto ai sensi dell’art. 31 comma 9 del D.M. 106 – anche rettificando o integrando eventuali comunicazioni già effettuate ai sensi dell’art. 31 comma 8 rispetto al precedente statuto, la possibilità di iscrivere le articolazioni territoriali nella sezione “Altri enti del Terzo settore” anziché nella sezione APS, in considerazione della sopravvenuta introduzione di una limitazione all’accesso nei confronti di persone vedenti, prima ammesse nella base associativa sia pure senza diritto di voto; “con la conclusione che eventuali e ulteriori aggiornamenti saranno oggetto di successive comunicazioni”.

**RILEVATO CHE** permane la non conformità dell’art.3 dello statuto dell’Ente **UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS APS SEZIONE TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA** (CF **96007500794**) rispetto a quanto previsto dall’art. 35 comma 2 del “Codice del Terzo Settore”, a norma del quale “*non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati...*”;

**RITENUTO** di notiziare l’Ente **UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS APS SEZIONE TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA** (CF **96007500794**) di tale rilievo, l’Ufficio regionale del RUNTS, ai sensi dell’art. 31, comma 9, del D.M. 106/2020 ha:

- comunicato al medesimo Ente i motivi ostativi al mantenimento dell’iscrizione nella Sezione B) del RUNTS evidenziando che, tuttavia, risultano soddisfatti i requisiti per l’iscrizione del medesimo Ente nella diversa Sezione G) del RUNTS, dedicata alla categoria “Altri Enti del Terzo Settore”;

-inviato al medesimo Ente, a mezzo pec, in data 07/03/2023, nota n.106029 del 07/03/2023, in atti, con la quale si concedeva un termine di 10 giorni per formulare eventuali controdeduzioni oppure per manifestare la volontà di ottenere l’iscrizione tramite migrazione nella diversa Sezione G) dedicata alla categoria “Altri Enti del Terzo Settore”;

**PRESO ATTO** che l’Ente **UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS APS SEZIONE TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA** (CF **96007500794**), nel termine prescritto, ha

trasmesso nota n.062/2023/R del 13.03.2023, acquisita al prot. n.117516 del 13/03/2023, in atti, manifestando la volontà di ottenere l'iscrizione tramite migrazione nella diversa Sezione G) dedicata alla categoria "Altri Enti del Terzo Settore";

**PRESO ATTO CHE** dall'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, in ossequio alla normativa di riferimento è risultato che:

- le finalità dell'Ente sono adeguate a quanto prescritto dalle leggi vigenti in materia di Terzo Settore, giusto Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'articolo 9, c. 1, "*Procedimento di iscrizione*" del D.M. 106 del 15 settembre 2020 recante: *Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore*, non è richiesto di acquisire la prescritta informazione antimafia in quanto, dai bilanci prodotti risulta che l'Ente negli ultimi due esercizi consecutivi non ha raggiunto almeno due dei limiti dimensionali di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore;

**PRESO ATTO** della nota del MLPS prot. U.0001902 del 03.02.2022 che recita:

- *la norma originaria, la Legge-Delega n. 106/2016, che nel definire all'art. 4 comma 1 i principi e criteri direttivi alla base dell'elaborando CTS, individua alla lettera n) "prevedere in quali casi l'amministrazione, all'atto della registrazione degli enti nel Registro unico di cui alla lettera m), acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia;*
- *i casi individuati tassativamente appunto all'art. 48 comma 6 citato del CTS non sono estensibili ad libitum da parte degli Uffici del RUNTS, pena la violazione del principio di legalità, considerata la specifica delimitazione della disposizione e la necessità di assicurare l'omogenea applicazione del Codice sull'intero territorio nazionale, a presidio del principio di eguaglianza formale, richiamato da ultimo nella sentenza della Corte costituzionale n. 185/2018;*
- *è escluso che all'iscrizione al RUNTS sia subordinata la possibilità (sia essa di natura autorizzatoria ovvero concessoria o abilitativa) di svolgere determinate attività (ovvero quelle di interesse generale di cui all'art. 5 CTS);*
- *Il provvedimento di iscrizione al RUNTS è adottato al termine di un'istruttoria avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza delle condizioni poste dal Codice per la costituzione dell'organizzazione quale ente del Terzo settore: esso pertanto, all'esito del predetto accertamento di conformità dello statuto alle norme del Codice, attribuisce all'ente la qualifica di ETS. In ragione di tale conformazione, si deve escludere in radice che il provvedimento di iscrizione al RUNTS abbia "contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali": in tale prospettiva, può comprendersi la scelta del legislatore di prevedere l'acquisizione della documentazione antimafia in sede di iscrizione al RUNTS solo in specifiche ipotesi (ovvero in presenza di enti comunque aventi dimensioni ragguardevoli) per le quali tuttavia si è prevista l'informativa, di portata più ampia rispetto alla comunicazione.*

**CONSIDERATO CHE** non è necessario acquisire l'informativa antimafia in quanto non risultano superati i limiti dimensionali previsti dall'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore;

**VISTO** l'articolo 50, comma 3 del Codice del Terzo Settore e l'articolo 22 del D.M. n.106/2020;

**VISTI**

- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale" ed in particolare l'art. 28 che individua i compiti e le responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- il D.P.R. 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la L.R. 12 agosto 2002, n. 34, avente ad oggetto "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 4 febbraio 2002, n. 8, avente ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";
- la D.G.R. n. 226 del 31 maggio 2021, avente ad oggetto "Individuazione della struttura regionale competente per la gestione territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore in attuazione dell'art. 45 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)";

- la D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di Riorganizzazione delle Strutture della Giunta Regionale. Abrogazione del Regolamento Regionale 20 aprile 2022 n. 3, s.m.i.”;
- il D.D.G n. 16818 del 20 dicembre 2022 “D.G.R. 665 del 14/12/2022 Adempimenti Dipartimento Lavoro e Welfare: conferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non apicali - conferimento obiettivi”, con il quale si è preso atto che il Settore 2 - Welfare: Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro antidiscriminazione, Contrasto alla povertà, Famiglie e Servizi Educativi, Terzo Settore, Volontariato e Servizio Civile. Implementazione Misure FSE Programmazione 21/27 Obiettivo Specifico Inclusione, non interessata dagli effetti caducatori di cui alla D.G.R. 665/2022, rimane nella titolarità della dottoressa Saveria Cristiano giusto D.D.G. n. 4650 del 28.04.2022 di conferimento incarico ad interim, confermato con D.D.G. 6176 del 03/06/2022;
- il D.D.G n. 17170 del 23 dicembre 2022 “Adempimenti conseguenti alla D.G.R. 665 del 14 dicembre 2022. Approvazione Micro-Struttura Organizzativa del Dipartimento “Lavoro e Welfare”;
- la D.G.R. n. 704 del 28 dicembre 2022, con cui la Giunta Regionale, per le motivazioni ivi specificate, ha individuato – a conclusione della procedura di cui all’avviso pubblicato, ai sensi dell’art.19 del D.lgs n. 165/2001, il 15 dicembre 2022 – quale Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro e Welfare” il Dott. Roberto Cosentino, Dirigente di ruolo della Giunta della Regione Calabria;
- il D.P.G.R. n. 135 del 29/12/2022 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro e Welfare” della Giunta della Regione Calabria al Dottore Roberto Cosentino;
- il D.D.G. n. 9755 del 12 agosto 2022, con il quale è stata conferita al Funzionario Sirianni Adriano, la P.O. Fascia denominata “Gestione dell’iscrizione degli Enti del Terzo Settore al RUNTS, adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al Registro– Ambito Territoriale Sud”.

**CONSIDERATO CHE** l’adozione del presente provvedimento non comporta onere finanziari a carico dell’Ente;

**ATTESTATA**, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

**ACCERTATO CHE**, a seguito dell’esame effettuato sulla documentazione già acquisita, sussistono tutte le condizioni per la qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo Settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;

#### **DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- **di iscrivere nella nuova sezione** “ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE” del RUNTS l’Ente **UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS SEZIONE TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA (CF 96007500794)**, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e dell’articolo 22 del Decreto Ministeriale n.106 del 15/09/2020;
- **di cancellare dalla sezione di provenienza** “ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE” del RUNTS l’Ente **UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS APS SEZIONE TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA (CF 96007500794)**, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e dell’articolo 22 del Decreto Ministeriale n.106 del 15/09/2020;
- **di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- **di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento  
**Adriano Sirianni**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente  
**SAVERIA CRISTIANO**  
(con firma digitale)